

Codice A1617A

D.D. 21 febbraio 2024, n. 92

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione variante degli interventi di ripristino, sistemazione e recupero ambientale della ex cava Spinafoglio e Combal del Violino in località Pra del Torno in comune di Rorà autorizzati con D.D. n° 1579/DA1813B in data 08/05/2019 Richiedente: Cave Giraudò s.r.l. (P. IVA 02844300042).



ATTO DD 92/A1617A/2024

DEL 21/02/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici
Autorizzazione variante degli interventi di ripristino, sistemazione e recupero ambientale della ex cava Spinafoglio e Combal del Violino in località Pra del Torno in comune di Rorà autorizzati con D.D. n° 1579/DA1813B in data 08/05/2019
Richiedente: Cave Giraudò s.r.l. (P. IVA 02844300042)

Visti:

- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- la D.D. n° 1579/DA1813B in data 08/05/2019 del Settore tecnico regionale – Area metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montagna, e Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica , con la quale sono stati autorizzati gli interventi di ripristino, sistemazione e recupero ambientale della ex cava Spinafoglio e Combal del Violino, in comune di Rorà, località Pra del Torno, nel rispetto delle prescrizioni in essa dettate;
- la D.D. n° 430/DA1617A in data 09/08/2022 con la quale è stato prorogato il termine per la conclusione degli interventi precedentemente autorizzati con la D.D. n° 1579/DA1813B/2019;
- l'istanza pervenuta in data 15/01/2024 protocollo in ingresso n° 8370/A1617A, presentata dalla Società Cave Giraudò s.r.l., (P. IVA 02844300042) con sede in Via Saluzzo, 86 - 12030 Scarnafigi (Cn) per ottenere la autorizzazione della variante degli interventi di ripristino, sistemazione e recupero ambientale della ex cava Spinafoglio e Combal del Violino su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Rorà, al foglio n° 15, particella n° 1, Località Pra del Torno;
- le integrazioni volontarie alla documentazione allegata alla istanza pervenute in data 17/01/2024, prot. n° 8370;
- la comunicazione di avvio del procedimento prot. n° 22998 in data 07/02/2024;
- il verbale in data 19/02/2024 a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, della istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di

conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, della variante degli interventi di ripristino, sistemazione e recupero ambientale della ex cava Spinafoglio e Combal del Violino, in comune di Rorà, località Pra del Torno in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;

- la richiesta prot. n° 23000/DA1617A in data 07/02/2024 al Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica del parere geologico di competenza, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi di recupero e riqualificazione con la stabilità dei luoghi e la regimazione delle acque superficiali e profonde;

Preso atto che, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 1 della L.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud di nuova costituzione ;

Considerato che in base alle attività istruttorie svolte dal Funzionario incaricato risulta che :

- la variante all'intervento proposto è soggetta ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;

- le superfici interessate dall'intervento :

- sono situate nella parte media della valle Luserna, in sinistra idrografica del torrente Luserna, a Nord della località Pia del Torno, sul versante Est della Punta Cornur, ad una quota compresa tra 910 e 945 m.s.l.m.

- non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;

- con Delibera n° 19 in data 13/05/2008 la Giunta Provinciale di Torino ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in riferimento al progetto: "Poli estrattivi superiore ed inferiore in comune di Rorà";

- con Delibera del comune di Rorà n° 112 in data 09/12/2010 è stata autorizzata la società Giraudo Cave s.r.l. alla coltivazione ed ampliamento della Cava Spinafoglio e Combal Violino, situata nei "Poli estrattivi superiore ed inferiore in comune di Rorà" a decorrere dal 21/12/2010 e sino al 21/09/2014;

- in data 10/05/2014 il comune di Rorà ha rinnovato il contratto di affitto alla società Giraudo Cave s.r.l. sino al 31/12/2027;

- gli interventi che interessano cave definite come dimesse od inattive secondo quanto previsto dalla D.P.G.R. n° 11/R/2017 del 02/10/2017, e la scadenza della autorizzazione sia antecedente il 31/12/2015, come nel caso di specie, il Comune è tenuto ad attuare le procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art. 43 della L.r. n° 23/2016;

- la società Giraudo Cave s.r.l., a seguito dell'esaurimento della cava di lapidei non ha provveduto al rinnovo della autorizzazione per l'attività estrattiva secondo quanto previsto dalla L.r. n° 23/2016, ed ha pertanto presentato al comune di Rorà in data 09/10/2018, prot. n° 2948, la richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 per la realizzazione degli interventi di ripristino, sistemazione e recupero ambientale della ex cava Spinafoglio e Combal del Violino;

- in data 16/02/2019 il comune di Rorà ha rilasciato l'Autorizzazione paesaggistica n° 01/2019 secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 42/2004, con scadenza in data 16/02/2024;

- l'area di cava interessata dal progetto di riqualificazione e recupero si presenta quasi totalmente coperta da cumuli di sfridi e di materiale detritico proveniente dalle precedenti operazioni di coltivazione, e risulta priva di vegetazione;

- le opere realizzate risultano in parte difformi da quelle autorizzate, che prevedevano la realizzazione di tre scarpate in riporto, prive di opere di sostegno, intervallate da due pedate;

- la variante all'intervento di recupero e riqualificazione proposto prevede:

- il mantenimento della scogliera di base già realizzata;

- il completamento della scogliera intermedia;

- la realizzazione di una nuova scogliera alla base della scarpata sommitale;
- l'aumento del volume di materiale di riporto, costituito essenzialmente da sfridi di cava anche di pezzatura medio – grande, per circa 15.000 m³ ;
- il riporto di terreno vegetale, il successivo inerbimento e la messa a dimora di specie arbustive ed arboree autoctone;
- l'intervento non prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco;
- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/1989 in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dello stesso articolo;
- l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere d) dell'art. 9 della L.r. n° 45/89;
- la realizzazione delle opere comporterà il riporto di materiale di scarto e sfridi pari a ulteriori 15.000 m³ a completamento del quantitativo originariamente autorizzato, per un volume complessivo pari a 40.000 m³, ed interesseranno una superficie pari complessivamente a circa 4.310 m² interamente in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici;
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi di recupero e riqualificazione ambientale in progetto;

Considerato che il Funzionario incaricato

- ritiene che la variante proposta, come rappresentata negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza in materia forestale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati,
- esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la Società Cave Giraudò s.r.l. (P. IVA 02844300042) la variante all'intervento di ripristino, sistemazione e recupero ambientale della ex cava Spinafoglio e Combal del Violino in località Pra del Torno in comune di Rorà su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Rorà, al foglio n° 15, particella n° 1, Località Pra del Torno, precedentemente autorizzati con la D.D. n° 1579/DA1813B in data 08/05/2019 del Settore tecnico regionale – Area metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, e successivamente prorogati con la D.D. n° 430/DA1617A in data 09/08/2022;
- evidenzia che:
 - il presente parere si riferisce, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L.r. n° 45/1989, esclusivamente agli aspetti concernenti la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento dal punto di vista della specifica competenza in materia forestale, e non si riferisce a quanto attiene alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
 - il richiedente può essere esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/1989 in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dello stesso articolo;
 - l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere d) dell'art. 9 della L.r. n° 45/89;
 - l'intervento non prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco;
- propone la adozione delle successive prescrizioni:
 - gli interventi di ripristino, sistemazione e recupero ambientale dovranno prevedere la creazione di uno strato di separazione di adeguato spessore tra il materiale inerte oggetto di deponia e lo strato di terra agraria, che consenta la trattenuta del materiale fine organico ed il mantenimento di un corretto tenore idrico del suolo, necessario allo sviluppo dello strato erbaceo e delle specie

- arboree ed arbustive oggetto di futuro impianto;
- al termine dei lavori di ritombamento e riprofilatura si dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento attraverso idrosemina e di imboscamento entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle circostanti;
 - dovranno essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di rinverdimento ed imboscamento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di semina ripetuti nelle stagioni successive;
 - la durata della autorizzazione sia limitata alla durata della Autorizzazione paesaggistica che sarà rilasciata dal comune di Rorà;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 7820/DA1809A in data 15/02/2024, pervenuto in data 16/02/2024, prot. n° 28883/DA1617A, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante ed esprime parere favorevole alla sua realizzazione con prescrizioni;

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la prosecuzione degli interventi di ripristino, sistemazione e recupero ambientale sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dalla Società Cave Giraudò s.r.l. (P. IVA 02844300042) e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere da ultimare dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la prosecuzione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;

Ritenuto pertanto di autorizzare la variante agli interventi di ripristino, sistemazione e recupero ambientale della ex cava Spinafoglio e Combal del Violino in località Pia del Torno in comune di Rorà, su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, precedentemente autorizzati con la D.D. n° 1579/DA1813B in data 08/05/2019, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico regionale prot. n° 7820/DA1809A in data 15/02/2024, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

per le motivazioni esposte in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";

- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs. n° 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- il R.D. n° 1443 in data 27/07/1927 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno";
- la Legge regionale 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

DETERMINA

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" la Società Cave Giraudò s.r.l., (P. IVA 02844300042), con sede legale in Via Saluzzo, 86 - 12030 Scarnafigi (Cn) ad introdurre la variante proposta agli interventi di ripristino, sistemazione e recupero ambientale della ex cava Spinafoglio e Combal del Violino, in aree sottoposte a vincolo

per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Rorà, al foglio n° 15, particella n° 1, Località Pia del Torno, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico regionale prot. n° 7820/DA1809A in data 15/02/2024, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;
- b) gli interventi di ripristino, sistemazione e recupero ambientale dovranno prevedere la creazione di uno strato di separazione di adeguato spessore tra il materiale inerte oggetto di deponia e lo strato di terra agraria, che consenta la trattenuta del materiale fine organico ed il mantenimento di un corretto tenore idrico del suolo, necessario allo sviluppo dello strato erbaceo e delle specie arboree ed arbustive oggetto di futuro impianto;
- c) al termine dei lavori di ritombamento e riprofilatura si dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento, attraverso idrosemina, e di imboscamento entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle circostanti;
- d) dovranno essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di rinverdimento ed imboscamento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea e della vegetazione arborea ed arbustiva, anche attraverso ulteriori interventi di semina e recupero delle fallanze ripetuti nelle stagioni successive;

2) nessuna variazione all'intervento autorizzato può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore regionale competente

3) Il titolare della autorizzazione:

- a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione a questo Settore per le valutazioni di spettanza;
- b) è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. n° 45/89 in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dello stesso articolo;
- c) è esonerato dalla dall'obbligo di rimboscamento o dal versamento del corrispettivo previsti dall'art. 9 della L.r. n° 45/89 in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4, lettere d) dello stesso articolo;

4) La presente autorizzazione:

- a) ha validità pari alla durata della Autorizzazione paesaggistica rilasciata dal comune di Rorà. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine, ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze simili. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, dovrà essere presentata una nuova richiesta di autorizzazione al Settore competente e sarà oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi alla loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- c) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o

Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

d) si intende rilasciata:

d.1) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d.2) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscamento potenzialmente destabilizzante la pendice.

d.3) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

5) Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

6) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio dei lavori ;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)

Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data	(*)		Spett.le Regione Piemonte
Protocollo	(*)	/A1819C	Direzione Regionale A1600A
Classificazione	(*)	13.160.70/VINCIDR20/780/2022C/A18000	Ambiente, Energia e Territorio A1617A – Tecnico Piemonte Nord

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o PEC

Riferimento Prot. n.23000 del 07/02/2024 (Ns Prot. n. 6240 del 07/02/2024) DQ n.72707/C

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Richiesta autorizzazione variante interventi di sistemazione e recupero ambientale ex cava Spinafoglio in comune di Rorà autorizzati con D.D. n° 1579/DA1813B in data 08/05/2019 - Richiedente Cave Giraudò s.r.l.

Contributo istruttorio di competenza ex l.r. 45/89.

Premessa

L'istanza in oggetto si riferisce alla richiesta di autorizzazione della variante agli interventi di sistemazione e recupero ambientale dell'ex cava Spinafoglio in comune di Rorà (autorizzati con D.D. n° 1579/DA1813B del 08/05/2019 e successivamente prorogati con D.D. n° 430/DA1617A del 09/08/2022), presentata dalla società Cave Giraudò s.r.l. al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino (ora Settore Tecnico Piemonte Nord).

La documentazione presentata per l'istanza in oggetto è consultabile nella cartella di rete condivisa: \\ad\RP\A1800A\Vincolo_Idrogeologico\Autorizzazioni PIE_NORD\4.Cave Giraudò rinnovo recupero ambientale Rora Variante

All'interno della procedura in oggetto il Settore scrivente fornisce il proprio contributo di competenza per quanto riguarda l'autorizzazione ex l.r. 09/08/1989 n. 45 sulla base di quanto precisato dalla Circolare 3/AMB del 31 agosto 2018.

Come ricordato da suddetta Circolare, l'istruttoria tecnica condotta si riferisce, per quanto attiene agli aspetti geologici, unicamente alla "compatibilità dell'intervento in merito alla stabilità dei versanti, del manto nevoso ed al regime delle acque superficiali e profonde" e non entra nel merito "della corretta funzionalità degli interventi, né dei provvedimenti di cui al d.lgs n. 81/2008 per la pubblica e privata incolumità e riferiti all'opera stessa".

Descrizione del progetto presentato

La ex cava in oggetto è situata nella parte media della valle Luserna, in sinistra orografica del torrente omonimo, a Nord della località Prà del Torno, fra le quote 910 e 945 m s.l.m.

Il sito in oggetto è raggiungibile percorrendo la S.C. delle cave della Mugniva fino al territorio comunale di Rorà e imboccando la viabilità secondaria posta sulla destra, in prossimità del primo tornante e proseguendo sulla stessa per circa 250 m.

L'area di cantiere presenta due viabilità di accesso, una che consente di raggiungere il settore sommitale dell'attuale scarpata detritica e una che consente di raggiungerne la base.

Allo stato attuale la conformazione del sito, risultante dalle precedenti operazioni di coltivazione e dalle operazioni di ripristino morfologico in corso, risulta caratterizzata da due fronti



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

di scavo, uno posto a Nord, con direzione circa E-W, costituito da tre fronti gradonati sovrapposti, ed uno posto ad Ovest, con direzione circa N-S, costituito da due fronti sovrapposti separati da un ampio gradone. Il piazzale di cava risulta quasi totalmente coperto da materiale detritico di riporto, provenienti da un'altra cava esercita dalla ditta Giraud. Dal 2018, anno di presentazione del progetto originale, sono stati conferiti circa 21.000 mc di materiale, a fronte dei 25.000 totali previsto in progetto. Il materiale di riporto è delimitato verso est da una scarpata, di altezza media pari a 13 m, inclinata mediamente a 34°, in gran parte rivegetata e sostenuta alla base da una scogliera in blocchi di cava di altezza media pari a circa 2 m (tranne che nell'estremo settore settentrionale dove raggiunge un'altezza di oltre 3 m). In testa a tale scarpata è presente una berma di circa 5 m di larghezza da cui parte una seconda scarpata, in corso di realizzazione, delimitata alla base da una scogliera in blocchi di cava, in corso di realizzazione, di altezza pari a circa 1,5 m.

Le opere eseguite risultano in parziale difformità con il progetto autorizzato che prevedeva la realizzazione di un pendio in riporto, interrotto da due pedate intermedie, caratterizzato da tre scarpate non sostenute da opere di sostegno.

Differentemente, il progetto di variante prevede il mantenimento della scogliera di base già realizzata, il completamento della scogliera intermedia e la realizzazione di un'ulteriore scogliera alla base della scarpata sommitale. La variante comporterà un incremento di circa 15.000 mc dei volumi di riporto previsti per l'intervento.

Per il completamento delle operazioni di ritombamento e rimodellamento morfologico è previsto esclusivamente l'utilizzo di sfridi di cava di pezzatura grossolana provenienti da un'altra cava esercita dalla stessa ditta istante.

Non sono previste varianti alle opere di regimazione autorizzate che prevedono la realizzazione di quattro ordini di canalette ubicate dall'alto verso il basso rispettivamente alla base del fronte di scavo principale localizzato nel settore occidentale della cava, sui due gradoni del pendio di neoformazione in riporto ed ai piedi dello stesso pendio. Le due canalette poste alle quote più elevate, convogliano le acque raccolte verso l'opera di regimazione prevista lungo il perimetro meridionale dell'area di intervento e quindi entro la vasca di decantazione in progetto, situata al termine della strada di accesso superiore; in tale vasca confluirà anche la canaletta posta sul gradone inferiore del pendio di neoformazione. La canaletta posta alla base del pendio in riporto convoglierà invece le acque raccolte verso nord, fino ad un pozzetto in progetto e quindi entro la canaletta prevista lungo l'attuale pista di accesso alla cava del Tiglio, previo attraversamento della stessa mediante tubazione interrata.

Al termine delle operazioni di rimodellamento morfologico è prevista la posa di uno strato di terreno vegetale che verrà protetto dai fenomeni erosivi mediante la messa in opera di una geostuoia in fibre di juta opportunamente fissata al materiale detritico sottostante. Seguirà l'idrosemina e la piantumazione di essenze arbustive ed arboree su tutto il settore interessato dagli interventi.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

Istruttoria

L'istruttoria è stata condotta sulla base dell'analisi della documentazione progettuale presentata per la presente istanza (datata dicembre 2023) con relative integrazioni documentali (datate gennaio 2024) e della documentazione progettuale riferita al progetto autorizzato.

Lo scrivente ha condotto un sopralluogo congiunto sui luoghi di intervento in data 8/02/2024.

In sede di istruttoria sono stati inoltre consultati i Geoportali della Regione Piemonte e di Arpa Piemonte oltre alla Tav.6 "*Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'uso urbanistico*", (agg. 2013), presentata a corredo della variante di adeguamento al PAI del Piano Regolatore Generale Intercomunale dei comuni di Rorà (TO), Luserna San Giovanni (TO) e Bagnolo P.te (CN) (approvato con DGR 13-2068 del 7/09/2015). Non è stato possibile consultare la "*Carta geomorfologica e del dissesto idrogeologico*" del P.R.G.I., datata 2003, redatta in conformità della Circolare P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/LAP, perché non disponibile né sui siti del istituzionali del Comune e dell'Unione Montana del Pinerolese, né nei nostri archivi. La Tav.6 "*Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'uso urbanistico*" riporta peraltro la perimetrazione dei dissesti gravitativi (con il relativo stato di attività) e legati alla dinamica torrentizia (con il relativo grado di intensità).

Dall'istruttoria effettuata è emerso che gli interventi di sistemazione e recupero ambientale non interferiranno con dissesti cartografati dal *P.A.I.* o dal progetto *S.I.F.R.A.P.* della Struttura Geologia e Dissesto di Arpa Piemonte. Il torrente Luserna, che risulta essere il recapito finale delle acque di regimazione è classificato, nel tratto di interesse, in dissesto lineare di intensità molto elevata (EeL) connesso alla dinamica torrentizia.

Il quadro del dissesto è altresì riassunto in modo sintetico al capitolo 6.4 "Quadro del dissesto" della "*Relazione tecnica e geologica*" presentata, nella quale viene precisato che l'area in oggetto non è direttamente interessata da alcuna tipologia di dissesto e che le opere previste in progetto risultano pienamente compatibili con il PAI.

Dall'analisi della documentazione presentata non si rilevano particolari criticità dal punto di vista della stabilità del pendio di neoformazione; le pendenze in progetto (sempre inferiori a 35°) risultano compatibili con la natura dei materiali utilizzati per le operazioni di ritombamento (sfridi di cava sfridi di pezzatura molto grossolana, intasati con materiale fine nella porzione più superficiale). La previsione di più ordini di canalette di regimazione lungo il pendio di neoformazione, la messa in opera di una geostuoia in fibre di juta, opportunamente fissata al materiale detritico sottostante e l'idrosemina su tutta l'area di intervento, garantirà inoltre la protezione dai fenomeni erosivi.

Le scarpate di neoformazione così come le scogliere di sostegno sono state verificate nella loro configurazione più critica in conformità con il *D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle NTC"* ottenendo fattori di sicurezza superiori ai valori minimi previsti da detta normativa.

Durante il sopralluogo è stato verificato lo stato della scarpata inferiore, già terminata, che presenta pendenza sempre inferiori a 35° e risulta in gran parte già rivegetata. Il materiale utilizzato per l'intervento presenta caratteristiche coerenti con quanto previsto in progetto. Le opere di sostegno già realizzate o in corso di realizzazione, sono costituite da blocchi di cava squadrati di grandi dimensioni posati a secco.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

Considerazioni conclusive

Visto il complesso della documentazione progettuale ed integrativa consultata, si esprime, per quanto di competenza, relativamente alla presenza del vincolo per scopi idrogeologici ex L.R. 45/89, parere favorevole in ordine all'istanza di variante al progetto di sistemazione e recupero ambientale della ex cava Spinafoglio in comune di Rorà, presentata dalla Ditta Cave Giraudò s.r.l., secondo quanto previsto dal progetto presentato e in conformità con le prescrizioni:

- Il rimodellamento morfologico dovrà avvenire dal basso verso l'alto, disponendo il materiale per strati orizzontali di ridotto spessore, previa preparazione preventiva del piano d'appoggio; ciascuno strato dovrà essere adeguatamente compattato mediante il passaggio di mezzi meccanici. Al piazzale sommitale dovrà essere assegnata una leggera pendenza che consenta il deflusso delle acque meteoriche e di ruscellamento verso le canalette in progetto. Lo stoccaggio degli sfridi dovrà essere effettuato in modo da posizionare i blocchi di pezzatura maggiore verso l'esterno della scarpata, colmando i vuoti fra i massi, nelle zone da rinverdire, con materiale a granulometria più fine. Le pendenze massime delle scarpate non dovranno mai superare i 35° previsti nel progetto autorizzato e la pendenza di inviluppo del pendio di neoformazione non dovrà superare i 30°.
- Il materiale che verrà utilizzato per il rimodellamento morfologico dovrà essere opportunamente controllato ed eventualmente selezionato in modo da garantire il raggiungimento, una volta steso e compattato, di caratteristiche geotecniche equivalenti o superiori a quelle previste in progetto. Dovranno altresì essere previsti controlli visivi sul materiale riportato, al fine di verificare il grado di compattazione ottenuto.
- Le scogliere in progetto previste ai piedi della scarpate intermedia e sommitale non dovranno superare l'altezza fuori terra di 1,5 m e dovranno essere realizzate in blocchi di cava sovrapposti il più possibile squadrati e di dimensioni sufficienti a garantire la stabilità dell'opera; dovrà essere evitato o perlomeno limitato l'utilizzo di malte cementizie fra i vari blocchi, in modo da non ridurre in modo significativo la capacità drenante dell'opera. Il piano di fondazione dovrà essere opportunamente sagomato in contropendenza e a tergo del muro dovrà essere prevista la posa di uno strato di materiale detritico drenante di spessore almeno pari a circa 2 m.
- Appena possibile, si dovrà procedere alla sagomatura delle scarpate di neoformazione e alla stesa dello strato di materiale terroso, di spessore di circa 20-30 cm, lungo le stesse, stabilizzandolo mediante la posa di una geostuoia in fibre di juta fissata al materiale detritico sottostante. Dovrà quindi essere previsto l'immediato rinverdimento mediante tecniche che consentano un rapido e duraturo attecchimento; dovranno essere previsti periodici controlli per verificare lo stato di attecchimento e la necessità di eseguire lavori di manutenzione sulla copertura erbacea ed arbustiva che dovranno in ogni caso essere garantiti per una durata di almeno 3 anni.
- Qualora in corso d'opera si riscontrassero, nonostante gli accorgimenti adottati, locali instabilizzazioni della coltre di terreno vegetale o difficoltà nell'attecchimento degli interventi di rivegetazione, dovranno essere previsti idonei interventi di ingegneria naturalistica finalizzati alla stabilizzazione delle porzioni corticali.
- Tutte le opere previste per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque superficiali dovranno essere adeguatamente dimensionate e sottoposte a periodica manutenzione al



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza; le acque raccolte dalle opere di regimazione dovranno essere incanalate all'interno delle opere di regimazione esistenti, nel rispetto di quanto previsto dalla tav. GEO 04 "Planimetria di progetto" e in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale.

- In ogni caso, come indicazione generale relativa alla rete di raccolta e smaltimento delle acque, laddove l'inclinazione delle canalette in terra dovesse essere superiore al 15%, si dovrà provvedere al loro rivestimento. Inoltre, si dovrà provvedere a effettuare costanti controlli, attraverso preventive ispezioni periodiche e straordinarie (in caso di emissione di bollettini di allerta meteorologica), di tutta la rete interna all'area autorizzata. Sulla base di dette ispezioni il proponente dovrà porre in essere le dovute manutenzioni ordinarie (quali le pulizie delle canalette) ed eventualmente straordinarie, qualora ne ravvisasse la necessità.
- Nessun materiale dovrà essere depositato nella rete di smaltimento delle acque o negli impluvi; dovrà altresì essere evitato lo scarico di materiale e la formazione di accumuli dei materiali lungo il versante.

*Il funzionario istruttore
Dott. Ing. Geol. Mario Previale*

*Il Dirigente di Settore
Dott.sa Paola Elena Bernardelli*

Riferimenti del Funzionario istruttore:
Ufficio di Torino, Piazza Piemonte 1
Tel. 011 432 5268; Cel. 335 1289599
e-mail: mario.previale@regione.piemonte.it